



Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione

DELIBERA N. 7 del 28 novembre 2025

IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITA' ex articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

VISTO il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e, in particolare, l'articolo 21, comma 12 che prevede l'istituzione di un comitato con la partecipazione delle parti sociali per decidere sui provvedimenti adottati dal centro per l'impiego ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

VISTA la delibera n. 18 del 26 luglio 2017 del Consiglio di Amministrazione Anpal che istituisce il Comitato per i ricorsi di condizionalità in seno all'ANPAL di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

VISTO il decreto legge n. 75 del 22 giugno 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 10 agosto 2023 e, in particolare, l'articolo 3, commi 1 e 2, che prevede, tra l'altro, l'attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle funzioni svolte dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché la soppressione di ANPAL a decorrere dalla medesima data;

VISTO il DPCM n. 230 del 22 novembre 2023 di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli uffici di diretta collaborazione, entrato in vigore in data 01 marzo 2024, che all'articolo 26 definisce le funzioni della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione;

VISTO il DPCM 28 dicembre 2023, ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti in data 16 gennaio 2024 al n. 61, con il quale viene conferito, al dott. Massimo Temussi, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il decreto n. 409 del 14 novembre 2024 del Direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, istitutivo del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del D. Lgs 14

settembre 2015, n. 150 in seno al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (da qui in avanti Comitato) e in particolare, l'art. 1 che definisce la composizione del Comitato;

VISTO il DPCM del 23 dicembre 2024, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti in data 31 gennaio 2025 al n. 85, con il quale viene conferito, al dott. Massimo Temussi, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il decreto n. 38 del 13 febbraio 2025 del Direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione, Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di nomina dei componenti del Comitato;

VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 29 del 7 marzo 2025 che individua gli uffici dirigenziali di livello non generale nell'ambito dei Dipartimenti e delle Direzioni generali attribuendo alla Divisione V della Direzione generale delle Politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione la gestione del Comitato ricorsi condizionalità, ex art. 21, comma 12, Dlgs. n. 150/2015;

VISTA la Delibera n. 1 del 22 maggio 2025 del Comitato per i ricorsi di condizionalità recante l'approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato, delle indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato, del modulo di presentazione dei ricorsi al Comitato, dei criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato;

VISTO il decreto n. 270 del 13 giugno 2025 del Direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione, Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di conferimento dell'incarico di titolarità della Divisione V al dott. Alessandro Gaetani;

VISTO il decreto n. 306 del 09 luglio 2025 del Direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione, Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di sostituzione dei componenti del Comitato;

TENUTO CONTO che il dott. Alessandro Gaetani in qualità di membro supplente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in seno al Comitato, assume le funzioni di Presidente del Comitato stesso in sostituzione del membro titolare dott. Massimo Temussi;

CONSIDERATI i ricorsi acquisiti con prot.:

- 1) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0014605.21-07-2025;
- 2) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0014603.21-07-2025;
- 3) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0014600.21-07-2025;
- 4) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0014431.18-07-2025;
- 5) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0014407.18-07-2025;
- 6) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE(E).0014432.18-07-2025;
- 7) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0014408.18-07-2025;
- 8) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0013661.09-07-2025;
- 9) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0014876.22-07-2025;

- 10) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0014428.18-07-2025;
- 11) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0014884.22-07-2025;
- 12) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0014880.22-07-2025;
- 13) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0014877.22-07-2025;
- 14) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0014882.22-07-2025;
- 15) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE(E).0014598.21-07-2025;
- 16) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0014430.18-07-2025;
- 17) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0014881.22-07-2025;
- 18) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0014409.18-07-2025;
- 19) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0014389.17-07-2025.

Il Comitato procede all'esame, nell'ambito della riunione del 28 novembre 2025, dei ricorsi in parola.

- 1) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0014605.21-07-2025, il Comitato respinge il ricorso per la seguente motivazione.

Le convocazioni, notificate mediante raccomandata AR restituite al mittente per compiuta giacenza, si considerano comunque consegnate al destinatario, con tutti gli effetti legali che ne conseguono. Il ricorrente è risultato assente alle convocazioni e non ha prodotto documentazione atta a giustificare l'assenza nei modi e nei termini prescritti (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

- 2) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0014603.21-07-2025, il Comitato respinge il ricorso per la seguente motivazione.

La ricorrente è stata regolarmente convocata tramite SMS inviato al numero di telefono risultante dalla DID INPS. La ricorrente stessa ammette di non aver visualizzato il messaggio per motivi di salute. La ricorrente è risultata assente senza giustificato motivo all'appuntamento e non ha trasmesso idonea documentazione giustificativa, come invece fatto in altre occasioni (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150").

- 3) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0014600.21-07-2025, il Comitato respinge il ricorso per la seguente motivazione.

La ricorrente è risultata assente senza giustificato motivo all'appuntamento e non ha trasmesso idonea documentazione giustificativa nei tempi e nei modi previsti (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150").

- 4) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0014431.18-07-2025, il Comitato dichiara inammissibile il ricorso in quanto presentato in data 02/07/2025, oltre il termine previsto per

la sua presentazione. Secondo quanto previsto al punto 2) del documento “Indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato per i ricorsi di condizionalità” la persona che ha ricevuto dal Cpi uno dei provvedimenti previsti dall’articolo 21, comma 7, del d.lgs. n. 150/2015, può presentare ricorso al Comitato, entro il termine di trenta giorni solari dalla notifica del provvedimento in parola, avvenuta nel caso di specie in data 15/05/2025.

5) Dall’esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0014407.18-07-2025, il Comitato respinge il ricorso per la seguente motivazione.

Nella nota di convocazione inviata dal Cpi al ricorrente è contenuta informativa inerente l’obbligatorietà dell’appuntamento e delle eventuali conseguenze sanzionatorie in caso di inadempienza. Nella stessa nota è data informazione sulle modalità di comunicazione di assenza in caso di impedimento.

Le motivazioni addotte dal ricorrente in sede di presentazione ricorso non possono ritenersi accoglibili in quanto non sono state prodotte nei modi e nei tempi previsti dalla normativa (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento “Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150” allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

6) Dall’esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE(E).0014432.18-07-2025, il Comitato accoglie il ricorso per la seguente motivazione.

Il ricorrente, impegnato in un periodo di prova lavorativa, ha comunicato al Cpi l’impossibilità di recarsi all’appuntamento fissato il giorno precedente l’appuntamento stesso. La motivazione addotta dal lavoratore in sede di presentazione del ricorso si ritiene valida e accoglibile.

7) Dall’esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0014408.18-07-2025, il Comitato dichiara inammissibile il ricorso in quanto presentato in data 27/06/2025, oltre il termine previsto per la sua presentazione. Secondo quanto previsto al punto 2) del documento “Indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato per i ricorsi di condizionalità” la persona che ha ricevuto dal Cpi uno dei provvedimenti previsti dall’articolo 21, comma 7, del d.lgs. n. 150/2015, può presentare ricorso al Comitato, entro il termine di trenta giorni solari dalla notifica del provvedimento in parola che è stato comunicato al ricorrente a mezzo raccomandata AR resa al mittente per compiuta giacenza in data 24/02/2025.

8) Dall’esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0013661.09-07-2025, il Comitato respinge il ricorso per la seguente motivazione.

Pur rilevando la comunicazione che il ricorrente invia il giorno stesso della sessione di formazione, si prende atto della insufficienza della giustificazione prodotta in quanto la documentazione fotografica prodotta non è idonea come giustificativo per l’assenza (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento “Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150” allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

9) Dall’esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot.

m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0014876.22-07-2025, il Comitato respinge il ricorso per la seguente motivazione.

La convocazione notificata mediante raccomandata AR restituita al mittente per compiuta giacenza, si considera comunque consegnata al destinatario, con tutti gli effetti legali che ne conseguono. Il ricorrente è risultato assente alla convocazione e non ha prodotto documentazione atta a giustificare l'assenza nei modi e nei termini prescritti (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

10) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0014428.18-07-2025, il Comitato accoglie il ricorso per la seguente motivazione.

Preso atto della comunicazione del Cpl ricevuta in data 17/11/2025, si rileva che la sanzione è stata comminata per mero errore essendosi la ricorrente regolarmente presentata presso gli uffici del Cpl il giorno della convocazione.

11) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0014884.22-07-2025, il Comitato respinge il ricorso per la seguente motivazione.

La convocazione notificata a mezzo raccomandata AR restituita al mittente per compiuta giacenza, si considera comunque consegnata al destinatario, con tutti gli effetti legali che ne conseguono. La convocazione, inoltre, è stata altresì notificata al ricorrente, per il tramite dell'applicativo regionale, tramite SMS al numero di cellulare indicato nella domanda di NASPI e successivamente verificato in SIISL. Il ricorrente è risultato assente all'appuntamento fissato e non ha prodotto documentazione atta a giustificare l'assenza nei modi e nei termini prescritti (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

12) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0014880.22-07-2025, il Comitato respingere il ricorso per la seguente motivazione.

La ricorrente era a conoscenza dell'obbligo di contattare il centro per l'impiego di Aosta entro 90 giorni dalla sottoscrizione della prima parte del Patto di servizio personalizzato per fissare un appuntamento, non avendo ripreso attività lavorativa. L'errore di valutazione della data di decorrenza dei 90 giorni non può essere accolto come giustificazione dell'assenza (la ricorrente ha ritenuto che il calcolo dei 90 gg partisse dall'accoglimento della domanda NASPI e non della data di sottoscrizione della prima parte del patto di servizio personalizzato). Si rileva, inoltre, che il cambio di residenza è avvenuto in data successiva all'evento che ha generato l'applicazione della condizionalità.

La ricorrente non ha fornito giustificato motivo per l'inadempienza rilevata (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

13) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0014877.22-07-2025, il Comitato respinge il ricorso

per la seguente motivazione.

Il ricorrente è risultato assente senza giustificato motivo all'appuntamento fissato non avendo trasmesso al Cpl documentazione idonea a giustificare l'assenza nei termini previsti ma informando il Centro per l'Impiego dell'impedimento solo in occasione del secondo appuntamento (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150").

14) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0014882.22-07-2025, il Comitato respinge il ricorso per la seguente motivazione.

La ricorrente è risultata assente senza giustificato motivo a due sessioni formative nel medesimo mese e non ha trasmesso al Cpl documentazione idonea a giustificare l'assenza nei termini previsti (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150"). Si rileva, inoltre, che nessuna documentazione è stata presentata dalla ricorrente al Cpl in occasione della comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio entro i termini comunicati.

15) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE(E).0014598.21-07-2025, il Comitato accoglie il ricorso per la seguente motivazione.

L'ente di formazione, ad aprile 2025, invia alla ricorrente, all'indirizzo mail indicato nel PSP, convocazione per le sessioni formative. A maggio, la ricorrente, prima dell'inizio delle sessioni formative, ha preso contatto con il Cpl dando evidenza di una criticità relativa all'indirizzo mail fornito in sede di stipula del patto di servizio. Il CPI formalizza la rettifica dell'indirizzo mail della ricorrente solo nel mese di giugno, un mese dopo rispetto alle date evento che hanno generato l'applicazione della condizionalità. Essendo la convocazione per le sessioni formative stata inviata ad un indirizzo mail errato, la ricorrente non è venuta a conoscenza dell'inizio delle attività e non è stata messa in grado di poter partecipare alle attività formative.

16) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0014430.18-07-2025, il Comitato respinge il ricorso per la seguente motivazione.

La convocazione, la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio e l'adozione del provvedimento di applicazione della decurtazione, sono state effettuate utilizzando i dati di contatto conferiti dalla lavoratrice al SIISL. Ai sensi dell'art. 3 del DM 174/2024, tali comunicazioni sono da ritenersi valide e produttive degli effetti di legge.

Non si ritiene accoglibile la certificazione medica (rilasciata in data 08/07/2025) prodotta dalla ricorrente in sede di presentazione ricorso in quanto attestante retroattivamente un evento verificatosi nel mese precedente.

La ricorrente è risultata assente all'appuntamento fissato e non ha prodotto idonea documentazione atta a motivare la sua assenza nei termini previsti dalla normativa vigente (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

17) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot.

m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0014881.22-07-2025, il Comitato dichiara inammissibile il ricorso in quanto presentato in data 06/07/2025, oltre il termine previsto per la sua presentazione. Secondo quanto previsto al punto 2) del documento “Indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato per i ricorsi di condizionalità” la persona che ha ricevuto dal Cpl uno dei provvedimenti previsti dall’articolo 21, comma 7, del d.lgs. n. 150/2015, può presentare ricorso al Comitato, entro il termine di trenta giorni solari dalla notifica del provvedimento in parola, avvenuta nel caso di specie in data 13/05/2025.

18) Dall’esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0014409.18-07-2025, il Comitato respinge il ricorso per la seguente motivazione.

la ricorrente è risultata assente all’appuntamento fissato e non ha prodotto documentazione atta a motivare la sua assenza nei termini previsti dalla normativa vigente (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento “Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150” allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

19) Dall’esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0014389.17-07-2025, il Comitato, in considerazione della comunicazione dell’Agenzia Regionale per il Lavoro della Regione Emilia-Romagna del 30/07/2025, riguardante la revoca in autotutela del provvedimento sanzionatorio, dichiara non valutabile il ricorso per cessata materia del contendere.

P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, dichiara i ricorsi prot.:

- 1) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0014605.21-07-2025 respinto;
- 2) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0014603.21-07-2025 respinto;
- 3) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0014600.21-07-2025 respinto;
- 4) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0014431.18-07-2025 inammissibile;
- 5) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0014407.18-07-2025 respinto;
- 6) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE(E).0014432.18-07-2025 accolto;
- 7) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0014408.18-07-2025 inammissibile;
- 8) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0013661.09-07-2025 respinto;
- 9) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0014876.22-07-2025 respinto;
- 10) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0014428.18-07-2025 accolto;
- 11) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0014884.22-07-2025 respinto;
- 12) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0014880.22-07-2025 respinto;
- 13) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0014877.22-07-2025 respinto;
- 14) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0014882.22-07-2025 respinto;
- 15) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE(E).0014598.21-07-2025 accolto;
- 16) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0014430.18-07-2025 respinto;
- 17) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0014881.22-07-2025 inammissibile;
- 18) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0014409.18-07-2025 respinto;
- 19) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0014389.17-07-2025 non valutabile.

Il Comitato approva il verbale n. 8 del 14 novembre 2025.

La presente delibera è pubblicata sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. n. 1199/1971, ai ricorrenti, ai Cpl che hanno adottato i provvedimenti sanzionatori e ad eventuali altri soggetti interessati.

Così deciso, Roma, 28 novembre 2025.

Siglato
Il Dirigente
Alessandro Gaetani

Il Presidente
Massimo Temussi

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e s.m.i.